



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 199 DEL 02/09/2020

Settore proponente: SETTORE TERZO - UFFICIO TECNICO

OGGETTO: TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI.

Il Sindaco

IL SINDACO

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;

Rilevato che, ai bordi delle strade sopra citate, risulta crescere il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo;

Rilevato che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi e i pericoli per la viabilità;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono di provvedere alla pulizia periodica degli stessi, con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo per l'incolumità, l'igiene la salute privata, pubblica e dell'ambiente con possibili danni a persone, animali e cose;

Visto l'art. 892 (distanze per gli alberi) e l'art. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

Visti gli art. 18 e 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere a:

- 1. pulire da rovi e sterpaglie le scarpate per una fascia di almeno 3 metri, tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di m. 5 (cinque) dal manto stradale;**
- 2. potare siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade provinciali, comunali, vicinali o consorziali di uso pubblico che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice civile. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano**



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

3. mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;

4. i rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari/conduttori;

5. gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro il 1° novembre 2020, provvedendo correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant'altro possa essere veicolo di incendio per l'incolumità e l'igiene pubblica, e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta necessario.

RENDE NOTO CHE

La Polizia Comunale e le Forze di pubblica sicurezza competenti sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza. I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione della sanzioni amministrativa, oltre le spese necessarie per l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, lasciando impregiudicata, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'applicazione delle norme e sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, nelle bacheche pubbliche, nonché sul sito internet: <http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it>

A norma dell'art. 3, comma 4 e 5, della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. si informa che, avverso la presente Ordinanza, può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Ai sensi degli artt. 3, comma IV e 5, comma III, della legge n. 241 del 07.08.1990, si avverte: responsabile del procedimento l'arch. F. Albera, responsabile della manutenzione strade.

La presente Ordinanza sarà trasmessa: Al Sig. Prefetto; Al Comando Polizia Provinciale; Alla Polizia Municipale del Comune di Montecchio Maggiore; Al Comando Compagnia Carabinieri; Al Servizio di Protezione Civile del Comune di Montecchio Maggiore.

Dalla Residenza Municipale, li 02.09.2020

IL SINDACO

Gianfranco Trapula

Il Sindaco

TRAPULA GIANFRANCO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)



Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza